



# *Università degli Studi di Messina*

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 28.8.2013 (ore 13,05)

\*\*\*\*\*

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, Presidente; il Pro Rettore vicario, Prof. Emanuele Scribano; il Prof. Giuseppe Carini, rappresentante dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello, Alberto Pentimalli, rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti giustificati la Prof.ssa Ada Trovato, rappresentante dei Professori di I fascia.

Assenti l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; il Sig. Danilo Merlo, rappresentante degli studenti.

E' presente alla seduta, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei pro Rettori.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra F. De Salvo e le Dott.sse Giuffrida e Radesi, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

\*\*\*\*

IV - Istanze mantenimento in servizio professori di I<sup>a</sup> fascia: definizione criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio oltre il limite di età' per il collocamento a riposo.

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Direzione Personale e AA.GG.				
Struttura interessata esecuzione	Direzione Personale e Affari Generali Area Carriere del Personale Settore Professori e Ricercatori				
Altre strutture interessate	Area Ragioneria Ufficio Budget personale docente e tecnico amministrativo				
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

Il Rettore rammenta che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.83 del 6 maggio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n.240/2010, in quanto ha ritenuto "priva di giustificazioni l'esclusione della sola categoria dei professori e ricercatori universitari dall'ambito applicativo dell'art.16 d.lgs. n.503/1992" ed in "deciso contrasto" con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Da ciò ne discende la rinnovata possibilità, per il personale docente delle Università, di fare richiesta di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo.

Tuttavia, in seguito alle modifiche al citato art.16 d.lgs. n.503/1992 introdotte dall'art.72, commi 7-10, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, la permanenza in servizio oltre il limite di età non si configura come un diritto potestativo del richiedente, ma è soggetta alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, orientata dalle "proprie esigenze organizzative e funzionali [...] in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".

Va ricordato, a tal proposito, che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10 del 20 ottobre 2008, nel fornire alcuni indirizzi applicativi relativamente alle

novità introdotte dal suddetto art.72 della legge n.133/2008, evidenzia che "è opportuno che ciascuna amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, [...] dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o adottati dall'autorità politica o dagli organi di indirizzo. Nel compiere le valutazioni, che dovranno trovare riscontro nella motivazione dell'atto, sarà opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente è inserito".

Il quadro normativo di riferimento è completato dall'art. 9, comma 31, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge n.122/2010, il quale ha equiparato, in termini finanziari, il trattenimento in servizio ad una nuova assunzione, includendolo nella gestione del turn over.

In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale sopra accennata, sono pervenute, da parte dei Professori Raffaele Tommasini, Giacomo Zaccone, Concetta Epasto e Silvio Sammartano, delle istanze di mantenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo. Successivamente, con nota prot. n. 42944 del 27.8.2013, il Prof. Giacomo Zaccone ha revocato la propria istanza di mantenimento in servizio.

Relativamente al Prof. Raffaele Tommasini - prosegue il Rettore - si precisa che è pendente al TAR Sicilia - sez. di Catania - un ricorso proposto dal suddetto docente avverso le determinazioni di questa Università, di cui alla rettorale prot. n. 1159 del 27.02.2009, relativamente alla decadenza - per effetto di legge - del D.R. n.2295/2008 di mantenimento in servizio del Prof. Raffaele Tommasini per un biennio, dal 01.11.2013 al 01.11.2015.

Con l'istanza avanzata in data 10.06.2013, il suddetto docente ha chiesto a questa Amministrazione di revocare gli atti impugnati e confermare il citato D.R. n.2295/2008 ovvero, in via subordinata, accogliere la richiesta di mantenimento in servizio fino alla conclusione dell'Anno Accademico 2014/2015.

Da quanto sopra premesso, risulta evidente la necessità che questa Amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, come indicato dalla citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2008, in considerazione anche del fatto che il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nelle sedute del 28.10.2008 e del 28.02.2009, ha deliberato di non concedere i due anni di proroga, previsti dal d.lgs. n.503/1992.

Si apre la discussione.


Dopo quanto premesso, il Rettore rappresenta al Consiglio che il mantenimento in servizio di un docente di I<sup>a</sup> fascia, non significa solo un aggravio di costi, ma comporterebbe anche l'occupazione di 1 PO nella programmazione del personale. L'aumento del PO, consequenzialmente, farebbe scattare l'aliquota riservata ai Ricercatori.

Il Rettore propone, quindi, al Consiglio l'adozione di una misura di carattere congiunturale ed una di carattere strutturale che salvaguardi l'equilibrio del Bilancio attuale, ma che potrà consentire, in futuro, di mantenere le competenze specifiche di cui l'Ateneo avrà bisogno.

In definitiva - sottolinea il Rettore - in atto bisogna valutare l'opportunità di mantenere in servizio un docente di I<sup>a</sup> fascia oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo, che comunque occupa 1 PO nella programmazione del personale, per poi sfruttare il turn over del 50%, oppure tenere conto dell'onere finanziario che tale mantenimento comporta a carico del Bilancio dell'Ateneo e respingerne la richiesta.

Il Senato Accademico, riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare la trattazione dell'argomento per una opportuna riflessione.

Al termine di un breve dibattito, **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**, udita la relazione del Rettore e preso atto del deliberato del Senato Accademico odierno, all'unanimità, delibera, parimenti, di rinviare la trattazione della materia in oggetto per una preventiva riflessione della stessa.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a vertical line on the left and several horizontal, wavy strokes to the right, resembling a stylized name.